



COMUNE DI LONDA
PROVINCIA DI FIRENZE



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione consiliare n° 11 del 28.02.2007



INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Comune
- Art. 4 - Tutela degli animali

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento di animali
- Art.10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art.11 - Abbandono di animali
- Art.12 - Avvelenamento di animali
- Art.13 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, e cartellonistica
- Art.14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art.15 - Esposizione di animali
- Art.16 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

TITOLO IV - CANI

- Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 18 - Detenzione a catena.
- Art. 19 - Dimensioni dei recinti
- Art. 20 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 22 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

TITOLO V – GATTI

- Art. 24 - Definizione termini usati nel presente titolo
- Art. 25 - Proprietà dei gatti liberi
- Art. 26 - Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art. 27 - Colonie feline
- Art. 28 - Alimentazione dei gatti

TITOLO VI - VOLATILI

- Art. 29 - Detenzione di volatili
- Art. 30 - Dimensioni minime delle gabbie

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 - Sanzioni
- Art. 34 - Vigilanza
- Art. 35 - Incompatibilità e abrogazione di norme.



TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

Il Comune di Londa, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune di Londa riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

Il Comune di Londa, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno essere compatibili con i vari habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune di Londa, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Il Comune di Londa opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il Comune di Londa valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Comune

Il Comune, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

Al Comune, in base all'art.3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.



TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Non vengono considerati ai fini di questo Regolamento le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Londa.

Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- e) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà



avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze gratuite.

E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

E' vietato trasportare animali in condizioni non idonee e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali

E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

E' proibito appropriarsi di animali domestici vaganti sul Territorio Comunale.

In caso di ritrovamento questo deve essere segnalato alle Autorità Competenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. Possibilmente in detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.



Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, e cartellonistica

Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli appositi cartelli per indicare l'attraversamento di animali che dovranno indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, potranno essere predisposte ai lati della strada barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Londa.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 - Esposizione di animali

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno di un esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo a sufficienza.

L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 30 del presente regolamento.

Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 30 relativo alle dimensioni delle gabbie.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.



Art. 16 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico, effettuato a scopo di lucro, che contenga, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, dovrà essere sottoposta a preventivo controllo sullo stato di mantenimento ed utilizzo degli animali nel corso della preventiva autorizzazione al funzionamento. In caso di comprovato stato di degrado potrà essere vietato l'utilizzo degli animali nello spettacolo.

TITOLO IV - CANI

Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali

Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli una opportuna attività motoria. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite.

Art. 18 - Detenzione a catena

I cani potranno essere detenuti ad una catena di almeno 4 metri possibilmente a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La catena dovrà in ogni caso permettere all'animale di alimentarsi e rifugiarsi nella cuccia.

Art. 19 - Dimensioni dei recinti

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie adeguato.

Art. 20 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' fatto inoltre obbligo di utilizzare nei luoghi pubblici il guinzaglio e la apposita museruola. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Fanno eccezione i cani adibiti ad accompagnamento di non-vedenti e forze dell'Ordine.

Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.



Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi di cui al comma 2 del presente articolo, a quegli esercizi pubblici ove sia consentito dalle norme esistenti.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tale scopo dovranno munirsi, quando conducono gli animali sul suolo pubblico, di idonea attrezzatura per la raccolta che dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

TITOLO V - GATTI

Art. 24 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" riconosciuta e censita come tale, si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà, frequentano abitualmente lo stesso luogo e sono accuditi da una persona.

Art. 25 - Proprietà dei gatti liberi

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 26 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, dovrà essere effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato, e dai/dalle gattai/e

Art. 27 - Colonie feline

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Londa che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale devono essere regolarmente denunciate al Comune che trasmette gli atti per gli adempimenti di competenza alla Azienda Sanitaria.

Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità



COMUNE DI LONDA

PROVINCIA DI FIRENZE

Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di Firenze ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 28 - Alimentazione dei gatti

E' proibita l'alimentazione dei gatti liberi o delle colonie feline con somministrazione di cibo proveniente da mense, ristoranti e altre attività.

I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

TITOLO VI - VOLATILI

Art. 29 - Detenzione di volatili

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 30 - Dimensioni minime delle gabbie

Al fine di garantire un livello minimo di svolgimento delle funzioni motorie dei volatili, le dimensioni minime delle gabbie devono essere idonee alle loro caratteristiche etologiche.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a 30 litri d'acqua e comunque dovrà avere dimensioni adeguate alle dimensioni ed al numero degli animali ospitati.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Sanzioni

Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12(comma 1), 15, 16, 17, 18, 19 e 29 (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 333.000 (Euro 172,00) a £. 1.000.000 (Euro 516,00).



COMUNE DI LONDA

PROVINCIA DI FIRENZE

b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12(commo 2), 28(commo 1), 30 e 32, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 250.000 (Euro 129,00) a £. 750.000 (Euro 387,00).

c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14, e 22 (commo 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 150.000 (Euro 77,00) a £. 450.000 (Euro 232,00).

d) Per le inosservanze agli articoli 20 (commo 2), 22 (commo 2), 23, 28 (commo 2), 29 (commo 1) e 31, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 50.000 (Euro 26,00) a £. 150.000 (Euro 77,00).

Art. 34 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Forestali dello Stato, le Guardie Venatorie e le Guardie Volontarie (G.A.V.).

Art. 35 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.